

Codice A2202A

D.D. 23 ottobre 2023, n. 527

**Associazione "Casa Alloggio Shalom - ONLUS" con sede in Casalino, Fraz. Ponzana (NO).
Provvedimenti in ordine all'approvazione dello Statuto.**



ATTO DD 527/A22000/2023

DEL 23/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

OGGETTO: Associazione "Casa Alloggio Shalom - ONLUS" con sede in Casalino, Fraz. Ponzana (NO). Provvedimenti in ordine all'approvazione dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 15763 del 11/10/2023, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private dello Statuto previgente dell'Associazione "Casa Alloggio Shalom - ONLUS" con sede in Casalino, Fraz. Ponzana (NO), in Via della Chiesa 3, C.F. 01349140036;

l'Ente medesimo risulta essere stato iscritto in data 05/07/2002 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 215;

la delibera in questione è stata approvata dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Casa Alloggio Shalom – ONLUS, come da atto a rogito del Dott. Santino Francesco Maccarone, notaio in Torino, rep. n. 31746 del 20/09/2023, registrato presso la Direzione Provinciale II dell'Agenzia delle Entrate di Torino in data 02/10/2023 n. 41044 serie 1T, al fine di: *"revocare le modifiche di adeguamento statutario alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, deliberate dall'Assemblea Straordinaria degli Associati e verbalizzate con atto a rogito del notaio Dott. Emanuele Caroselli rep. n. 48340 del 30/07/2019"*;

le modifiche dello Statuto erano state approvate dalla Regione Piemonte con D.D. n. 453 del 03/12/2019, con la condizione che l'efficacia del nuovo testo statutario fosse subordinata allo spirare del termine dilatorio di cui all'art. 104, co. 2, CTS;

l'iscrizione al RUNTS a oggi non è mai stata perfezionata e l'Associazione ha, pertanto, continuato a operare in veste di ONLUS, avendo mantenuto piena efficacia le precedenti iscrizioni nell'Anagrafe delle ONLUS e nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

l'Assemblea Straordinaria, valutata l'opportunità di addivenire a breve alla fusione per incorporazione in una società cooperativa impresa sociale, ha riaffermato la piena efficacia dello Statuto previgente, rogato dal Dott. Enrico Comola, notaio in Novara, in data 28/11/2006 e approvato con D.D. n. 355 del 28/03/2007, piuttosto che intervenire su quello più di recente approvato;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo,

stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di prendere atto della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Casa Alloggio Shalom – ONLUS, con sede in Casalino (NO), circa l'efficacia dello Statuto approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 355 del 28/03/2007

di autorizzare l'iscrizione di tale delibera al n. 215 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private. Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "B" al repertorio 31746/14136
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE
"CASA ALLOGGIO SHALOM – ONLUS – “

Art. 1 – È costituita una Associazione Assistenziale denominata “CASA ALLOGGIO SHALOM – ONLUS” per soggetti dell’area di disagio, tossicodipendenti e persone infette da HIV.

Art. 2 – L’Associazione ha sede legale a Casalino, Frazione Ponzana, Via della Chiesa n. 3

È apolitica, non ha fini di lucro; intende perseguire finalità di solidarietà sociale; la sua durata è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

Art. 3 – Scopo dell’Associazione è l’assistenza a soggetti dell’area di disagio, la cura terapeutica ed il recupero di tossicodipendenti e persone infette di HIV.

L’Associazione intende inoltre sviluppare in seno all’opinione pubblica ed alle autorità competenti una corrente favorevole agli scopi statutari; procurare mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all’espletamento delle sue funzioni; promuovere e sviluppare ogni iniziativa che volga a potenziare la sua attività, soprattutto nel capo della sensibilizzazione e della formazione per l’assistenza a persone in stato di disagio, tossicodipendenti, infetti di HIV

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

Art. 4 – Sono ammessi a far parte dell’Associazione le seguenti categorie di Soci:

SOCI FONDATAORI – le persone che sono intervenute alla costituzione dell’Associazione. La loro appartenenza all’Ente è a carattere perpetuo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

SOCI EFFETTIVI – persone in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- appartengano ad Istituzioni della Chiesa Cattolica Novarese;
- siano espressamente delegati dal Presidente dell’Istituzione di provenienza.

L’appartenenza dei Soci effettivi all’Ente non ha carattere di perpetuità; essi decadono quando viene revocata la designazione rilasciata a suo tempo.

Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Il Consiglio di amministrazione, il cui giudizio è insindacabile, delibera la loro ammissione.

Il Socio, all’atto dell’ammissione, deve versare una quota una tantum che verrà determinata dal Consiglio.

Art. 5 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, perde la qualità di Socio:

- a) chi non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) chi, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente l’Associazione, oppure fomente dissidi e disordini fra i soci;
- c) chi non osserva le disposizioni contenute nello Statuto, oppure deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) chi, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli ob-

blighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Spetta all'Assemblea dei Soci constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto ne legittimino l'esclusione ed a provvedere di conseguenza nell'interesse dell'Associazione, fatto salvo il diritto del socio escluso a ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 6 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote versate dai soci, come previsto dall'art. 4 ultimo comma;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da contributi di Enti Pubblici e/o privati e da donazioni o lasciti che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione.

Art. 7- L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e dell'inventario, da compilare con i criteri previsti dalle norme civili in armonia con le disposizioni fiscali.

Gli avanzi netti di gestione, quindi al netto di ogni costo di esercizio, saranno destinati alla riserva ordinaria e finalizzati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Durante l'esistenza dell'Associazione gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non sono ripartibili fra i Soci. Eventuali prestiti dei Soci all'Associazione sono infruttiferi.

I beni dell'Associazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altri Enti secondo la previsione del successivo art. 13

Art.8 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Segretario.

Art. 9 – L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e da Soci effettivi. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, con invito scritto e personale a ciascun socio tramite lettera inviata almeno dieci giorni prima della data di convocazione per l'approvazione del bilancio e dello stato previsionale oppure su richiesta di almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano e funziona ai sensi di Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Il verbale di ogni Assemblea viene redatto dal Segretario e firmato dal Presidente; viene conservato agli atti e di esso sarà data lettura prima dell'inizio della successiva adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto e farsi rappresentare con delega da altro socio; ogni Socio può essere intestatario di un massimo di due

deleghe.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria sono valide allorquando sono presenti la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salva la maggioranza di tre quarti per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un decimo dei Soci.

La nomina di tutti i Consiglieri compete all'Assemblea ordinaria.

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 membri, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati Consiglieri, nel numero massimo di due, anche non Soci. Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelle di assumere personale e di avvalersi dell'opera di esperti, fissandone i compensi.

Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi sociali e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti e negozi per determinate categorie di atti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- nominare il Presidente;
- determinare il programma di attività dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali di iscrizione;
- predisporre il bilancio e lo stato previsionale;
- decidere sulle domande di ammissione dei soci;
- nominare comitati, commissioni tecniche, gruppi di studi, esperti collaboratori;
- stabilire e delegare i poteri di firma al Presidente e ai Consiglieri;
- deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare infine su tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consigliere che si rendesse assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade dalla carica e sarà cooptato, dal Consiglio stesso, con il primo dei non eletti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di

Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere iscritti in apposito libro verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede sia il Consiglio di Amministrazione che l'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In sua assenza, o impedimento, viene sostituito dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità, di età.

I compiti del Presidente sono:

- a) convocare l'Assemblea e predisporre il relativo ordine del giorno;
- b) controllare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari del Consiglio di Amministrazione;
- c) assicurare il funzionamento dell'Associazione;
- d) valutare le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed adottare i provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al Consiglio;
- e) firmare gli atti dell'Associazione, in esecuzione alle delibere del Consiglio;
- f) presentare i rendiconti all'Assemblea, previa relazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) nominare procuratori speciali.

Art. 12 - Il Segretario è nominato o revocato dal Consiglio di Amministrazione.

L'incarico è di natura professionale.

Il Segretario compila e tiene aggiornato il libro dei Soci; provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente; coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari; controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione; sovrintende alle attività amministrative.

A lui sono conferiti i compiti di gestire la contabilità e predisporre i bilanci.

I suoi emolumenti sono fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati, verrà nominato dall'Assemblea un liquidatore munito dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 Legge 662 del 23.12.1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 14 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile.

Visto per inserzione

Novara, 20 settembre 2023

DON DINO CAMPIOTTI

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO